

COMUNE DI VERTOVA

Provincia di Bergamo

Codice Ente: 10238

DELIBERAZIONE N. 6**in data 28/03/2012**

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU".

L'anno **duemiladodici** il giorno **ventotto** del mese di **marzo** alle ore **20.30**, nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si e' riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria**.

Seduta **pubblica**, di convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

<input checked="" type="checkbox"/> CAGNONI dott. Riccardo -	<input checked="" type="checkbox"/> FOMER Emanuele -
<input checked="" type="checkbox"/> NORIS prof.ssa Tiziana -	<input checked="" type="checkbox"/> GUALDI Enrico -
<input checked="" type="checkbox"/> GUALDI Luigi -	<input checked="" type="checkbox"/> BRESSAN Davide -
<input checked="" type="checkbox"/> MAFFEIS geom. Giuseppe -	<input type="checkbox"/> CANINI dott. Giovanni -
<input checked="" type="checkbox"/> GUERINI Giuseppe -	<input checked="" type="checkbox"/> BERNINI Giuseppe -
<input checked="" type="checkbox"/> CATTANEO geometra Omar -	<input checked="" type="checkbox"/> TESTA ing. Gian Pietro -
<input checked="" type="checkbox"/> SEGHEZZI Rosanna -	<input checked="" type="checkbox"/> BARATELLI Yuri Roberto -
<input type="checkbox"/> ZUCCA Manuel -	<input checked="" type="checkbox"/> GUALDI dott. Alessio -
<input checked="" type="checkbox"/> AGAZZI Emanuele -	

Totale Presenti 15 Totale Assenti 2

Assiste il Segretario comunale sig. **VENTURA dott. Gianmaria** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor **CAGNONI dott. Riccardo** nella sua qualità di **Sindaco** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra il Sindaco evidenziando che, come esplicitato in apposita deliberazione di Giunta comunale, le aliquote sono state determinate con l'obiettivo di ottenere le medesime entrate che si ottenevano con l'I.C.I. Vi sono ancora incertezze normative sugli effettivi introiti; pertanto non è da escludere che possano verificarsi degli scostamenti rispetto alle previsioni.

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015 ;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie.

ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione ;

VISTA la deliberazione posta al precedente punto dell'ordine del giorno con la quale si è provveduto all'approvazione del Regolamento Comunale dell'imposta

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione

sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

- 1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.
- 2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.
- 3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO
riduzione fino allo 0,1 per cento.
- 4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 *"1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato"*, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;

TENUTO CONTO che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione ;

ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *“4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.”*

TENUTO CONTO che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *“3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.”*

DATO ATTO che il comune di Vertova ha previsto che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 *“56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata”*

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ;

VISTO la deliberazione di Giunta Comunale nr. 20 del 15/02/2012 avente per oggetto: "**IMPOSTA MUNICIPALE UNICA DETERMINAZIONI IN MERITO DA PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE E LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA BOZZA DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE E PLURIENNALE 2012/2014**" con la quale in attuazione di quanto previsto dall'articolo 13 del D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito nella Legge 22.12.2011 n. 214 sono state assunti i seguenti indirizzi in materia di imposta municipale unica per l'esercizio 2012:

- a) Aliquota di base dell'imposta pari allo 0,85 per cento ('art. 13, comma 6);
- b) Aliquota dello 0,40 per cento per l'abitazione principale e per la relativa pertinenza ('art. 13 comma 7);
- c) Aliquota dello 0,20 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 13, comma 8);

Il consigliere Testa fa presente che, dell'aliquota non derivante da abitazione principale, dovrà essere versato allo Stato solo il 50% e non la totalità delle somme come affermato dal Sindaco.

Dopo discussione con il Sindaco, il consigliere Testa comunica che non intende proseguire l'intervento lamentando l'atteggiamento del Sindaco non consono a quello di soggetto chiamato a presiedere la seduta consiliare.

Il consigliere Bernini ritiene che, potendosi approvare il bilancio fino alla fine di giugno, sarebbe stato più opportuno attendere un quadro normativo più chiaro.

Il Sindaco risponde che non si è differita l'approvazione del bilancio dal momento che l'ente, a partire dal 2013, sarà assoggettato alle norme sul patto di stabilità; si è quindi inteso evitare le penalizzazioni derivanti da una assai maggiore rigidità nell'effettuazione degli investimenti. Di conseguenza, rinviare l'approvazione del bilancio, significherebbe non poter più effettuare molti degli interventi programmati.

RITENUTO opportuno

Con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 1 (Gualdi Alessio) e contrari n. 3 (Bernini Giuseppe, Testa Gian Pietro e Baratelli Yuri Roberto), resi in forma palese,

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012 :

· **ALIQUOTA DI BASE**
0,85 PER CENTO

· **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE**

0,4 PER CENTO

· *ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE*
0,2 PER CENTO

• *ALIQUOTA IMMOBILI NON PRODUTTIVI DI REDDITO FONDIARIO ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986*

0,85 PER CENTO - ALIQUOTA DI BASE

• *ALIQUOTA IMMOBILI LOCATI*

0,85 PER CENTO - ALIQUOTA DI BASE

3) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012 ;

4) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

Indi il consiglio comunale con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 1 (Gualdi Alessio) e contrari n. 3 (Bernini Giuseppe, Testa Gian Pietro e Baratelli Yuri Roberto), dichiarara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.lgs 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
(f.to **CAGNONI dott. Riccardo**)


IL CONSIGLIERE ANZIANO
(f.to **NORIS prof.ssa Tiziana**)


IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to **VENTURA dott. Gianmaria**)

[X] Sarà pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Addì 19/04/2012


IL SEGRETARIO COMUNALE
(**VENTURA dott. Gianmaria**)



Il sottoscritto Segretario certifica che la suesesa deliberazione è divenuta **ESECUTIVA** per decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
(**VENTURA dott. Gianmaria**)